

**Proposta di legge AC 392/C, abbinata alla proposta di legge AC 460/C, avente ad oggetto: “Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell’ergastolo.”**  
(Delibera 6 febbraio 2019)

**«1. Il testo della proposta di legge n. AC 392/C abbinata alla proposta di legge AC 460/C (di seguito proposta di legge).**

La proposta di legge in esame, intitolata “*Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con l’ergastolo*”, ha previsto modifiche agli articoli 429, 438, 441-bis e 442 del codice di procedura penale.

**Con l’articolo 1, che ha modificato l’art. 438 c.p.p.:**

- è stato introdotto il comma 1 bis che recita: “*Non è ammesso il giudizio abbreviato per i reati per i quali la legge prevede la pena dell’ergastolo*”;

- è stato riformulato il comma 6 che stabilisce: “*In caso di dichiarazione di inammissibilità o di rigetto, ai sensi, rispettivamente, dei commi 1-bis e 5, la richiesta può essere riproposta fino al termine previsto dal comma 2*”;

- è stato aggiunto il comma 6-ter che prevede: “*Qualora la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell’udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile ai sensi del comma 1-bis, il giudice, se all’esito del dibattimento ritiene che per il fatto accertato sia ammissibile il giudizio abbreviato, applica la riduzione della pena ai sensi dell’articolo 442, comma 2*”.

**L’articolo 2 ha modificato l’articolo 441-bis c.p.p. con l’inserimento del comma 1-bis, in base al quale:** “*Se, a seguito delle contestazioni, si procede per delitti puniti con la pena dell’ergastolo, il giudice revoca, anche d’ufficio, l’ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato e fissa l’udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione. Si applica il comma 4*”.

**L’articolo 3, in virtù di quanto stabilito all’art. 1, ha abrogato il secondo e il terzo periodo dell’articolo 442, comma 2, c.p.p.** che, in caso di condanna all’esito del giudizio abbreviato, prevedono, rispettivamente, la sostituzione della pena dell’ergastolo con quella della reclusione di anni 30 e la sostituzione dell’ergastolo con isolamento diurno con l’ergastolo.

**L’articolo 4 ha inserito all’articolo 429 c.p.p., il comma 2-bis** in base al quale: “*Se si procede per delitto punito con la pena dell’ergastolo e il giudice dà al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione, tale da rendere ammissibile il giudizio*

*abbreviato, il decreto che dispone il giudizio contiene anche l'avviso che l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato entro quindici giorni dalla lettura del provvedimento o dalla sua notificazione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 458".*

Infine, **l'articolo 5** prevede l'applicabilità delle nuove disposizioni ai fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della legge, indicata nel giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

## **2. I profili di rilievo del rito abbreviato secondo la disciplina vigente.**

Per una migliore comprensione delle novità previste dal disegno di legge in commento è opportuno richiamare brevemente le linee fondamentali del giudizio abbreviato. Questo rientra nel novero delle procedure semplificate, alternative al dibattimento, aventi finalità deflattive, volte cioè a consentire la definizione dei procedimenti con forme più agili e veloci, consentendo in tal modo di rendere attuabile, in un sistema fondato sul principio di obbligatorietà dell'azione penale, l'ordinario modello processuale improntato sull'oralità e sulla formazione della prova nel contraddittorio tra le parti. Nella prima fase applicativa l'istituto non ha conseguito i risultati attesi, anche a causa di incongruenze e criticità che ne hanno ostacolato il buon funzionamento. Nel tempo, per effetto degli interventi del legislatore (attuati, in particolare, con la L. 16 dicembre 1999, n. 479, c.d. legge Carotti e da ultimo con la L. 23 giugno 2017, n. 103, c.d. riforma Orlando), di arresti della giurisprudenza di legittimità, di numerose pronunce della Corte costituzionale, l'impianto originario è stato ridisegnato in termini assolutamente innovativi, con contemperamento degli obiettivi di deflazione e di garanzia.

Riassuntivamente, in base alla normativa vigente:

- 1) non sussistono preclusioni all'accesso al rito abbreviato con riferimento alla natura del reato per cui si procede;
- 2) l'inammissibilità della richiesta di rito abbreviato consegue solo al mancato rispetto delle forme e dei termini previsti per l'accesso al rito;
- 3) la richiesta di rito abbreviato "*non condizionato*" non è soggetta a valutazioni discrezionali, configurandosi in capo all'imputato un diritto potestativo all'accesso al rito;
- 4) la richiesta di rito abbreviato "*condizionato*" può essere rigettata dal giudice laddove questi ritenga l'integrazione probatoria non necessaria ai fini della decisione e incompatibile con le finalità di economia processuale;
- 5) nel caso in cui la richiesta sia ritenuta inammissibile o rigettata, l'imputato può reiterarla al giudice del dibattimento, prima che questo sia dichiarato aperto;

6) in quest'ultimo caso, il giudice del dibattimento, ove ritenga erronea la declaratoria di inammissibilità o ingiustificato il rigetto della richiesta di rito abbreviato condizionato, procede al giudizio nelle forme del rito abbreviato;

7) quando la richiesta di rito abbreviato condizionato reiterata nella fase degli atti preliminari al dibattimento sia rigettata, il giudice, all'esito del dibattimento, sulla base delle risultanze acquisite e di quelle già presenti agli atti, deve rivalutare l'utilità dell'integrazione probatoria e, qualora la ritenga, *ex post*, necessaria, deve applicare la diminuzione di rito;

8) ad analoga riduzione deve procedere il giudice di appello laddove il rigetto della richiesta di rito abbreviato condizionato o la declaratoria di inammissibilità del rito abbreviato semplice abbia costituito motivo di doglianza e questo sia risultato fondato;

9) l'imputato è rimesso in termini per richiedere l'abbreviato nella fase dibattimentale nell'ipotesi in cui gli sia contestato un fatto diverso, un reato concorrente o aggravato e limitatamente alle nuove contestazioni.

Da quanto premesso si trae che la normativa vigente, sulla base dell'interpretazione che ne ha dato la giurisprudenza di legittimità e la Corte Costituzionale, prevede una serie di scansioni processuali che, complessivamente considerate, valgono a favorire la definizione del giudizio nelle forme del rito semplificato e a garantire all'imputato l'esercizio pieno del diritto ad accedere a quest'ultimo o, comunque, a fruire della riduzione premiale, laddove l'ammissione al rito gli sia stata erroneamente preclusa.

I principi fondanti detto sistema, per come ricostruibili sulla base del diritto vivente, sono quelli delle garanzie costituzionali del diritto di difesa, di legalità della pena, di effettività della giurisdizione e di ragionevole durata del processo.

### **3. Le modifiche apportate dal disegno di legge.**

L'art. 1, lett. a), costituisce il fulcro della novella poiché, come premesso, con l'introduzione all'art. 438 c.p.p. del comma 1 *bis*, non è più ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo<sup>[1]</sup>.

L'intento che ispira la riforma, come si desume dal dibattito parlamentare, è certamente quello di assicurare una risposta sanzionatoria severa a fatti di particolare allarme sociale, per i quali il sistema vigente, anche per effetto della premialità conseguente al rito, non sempre assicura che le pene inflitte siano adeguate al concreto disvalore dei reati.

---

<sup>[1]</sup> Tra gli altri, sono puniti con la pena dell'ergastolo i delitti di cui agli articoli 242, 247, 258, 261, 265, 268, 276, 280, IV co., 284, I co., 285, 286, 287, 295, 298, 422, 438, 439, 575, aggravato ai sensi degli artt. 576 e 577, 605, IV co., 630, III co., c.p.

L'esclusione dei reati puniti con ergastolo dal novero di quelli per cui è consentito l'accesso al rito abbreviato sembra esente dai rilievi di incostituzionalità, più volte evocati nel corso del dibattito parlamentare.

La Corte Costituzionale, infatti, sia pure con riguardo alla non ammissibilità, per alcune tipologie di reati, di altri riti premiali (così per il patteggiamento "*allargato*" di cui all'art. 444, co. 1 *bis* c.p.p.), ha affermato che questo genere di preclusioni costituisce una scelta di politica legislativa, non sindacabile sotto il profilo costituzionale laddove essa non presenti aspetti di manifesta irragionevolezza, che sono da escludere quando, avuto riguardo alla gravità dei fatti, valutata non solo con riferimento all'entità della pena edittale per essi comminata, appaia giustificata "*l'applicabilità di un trattamento sostanziale o processuale più rigoroso*"<sup>[2]</sup>.

---

<sup>[2]</sup> V. Corte Costituzionale, ordinanza n. 455/06, relativa ad un caso in cui i giudici rimettenti avevano sottoposto a scrutinio di costituzionalità, con riferimento all'art. 3 Cost., il regime delle esclusioni soggettive e oggettive dall'applicazione della pena su richiesta delle parti, prefigurato dall'art. 444, comma 1-*bis*, cod. proc. pen. per l'ipotesi di pena concordata superiore a due anni di pena detentiva, soli o congiunti a pena pecuniaria (cosiddetto patteggiamento "allargato"). Nel motivare l'infondatezza della questione, con specifico riferimento alle preclusioni oggettive, è stato affermato "*...omissis... analoghe considerazioni valgono a rendere palese l'infondatezza del dubbio di costituzionalità relativo alle preclusioni oggettive; che quanto, infatti, all'assunto del giudice rimettente, secondo cui l'esclusione dal patteggiamento "allargato" del delitto previsto dall'art. 416-bis cod. pen. sarebbe ingiustificata, essendo ammessi a tale rito gli imputati di altri reati di notevole allarme sociale e puniti con pena simile, vale osservare che l'ordinamento annovera un'ampia gamma di ipotesi nelle quali, per ragioni di politica criminale, il legislatore connette al titolo del reato - e non (o non soltanto) al livello della pena edittale - l'applicabilità di un trattamento sostanziale o processuale più rigoroso; che, sul versante sostanziale, è sufficiente far riferimento alle esclusioni oggettive dall'amnistia e dall'indulto, previste dai vari provvedimenti di clemenza succedutisi nel tempo; alle esclusioni oggettive dalle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi (ora peraltro rimosse dalla stessa legge n. 134 del 2003); ai divieti di concessione dei benefici penitenziari ai condannati per taluni delitti; all'inapplicabilità dell'espulsione, come sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione, allo straniero condannato per determinati delitti (art. 16, commi 3 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (recante il <<Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero>>); che ancor più numerosi risultano, poi, i casi di diversità di trattamento processuale "in peius" legati al titolo del reato: e così, con particolare riferimento proprio ai reati di cui all'art. 51-bis cod. proc. pen., richiamato dalla norma impugnata, basti pensare all'art. 190-bis cod. proc. pen., in tema di diritto alla prova; agli artt. 25-bis e 25-ter del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, in tema di perquisizione di edifici e di intercettazioni preventive; all'art. 406, comma 5-bis, cod. proc. pen., in tema di proroga delle indagini preliminari; che, in tali ipotesi, l'individuazione delle fattispecie criminose da assoggettare al trattamento più rigoroso - proprio in quanto basata su apprezzamenti di politica criminale, connessi specialmente all'allarme sociale generato dai singoli reati, il quale non è necessariamente correlato al mero livello della pena edittale - resta affidata alla discrezionalità del legislatore; e le relative scelte possono venir sindacate dalla Corte solo in rapporto alle eventuali disarmonie del catalogo legislativo, allorché la sperequazione normativa tra figure omogenee di reati assuma aspetti e dimensioni tali da non potersi considerare sorretta da alcuna ragionevole giustificazione (con riferimento alle esclusioni oggettive dall'amnistia, ex plurimis, sentenza n. 272 del 1997; ordinanze n. 481 del 1991 e n. 436 del 1987). (omissis)". V. ancora ordinanza della Corte Costituzionale n. 455/06: "*...Omissis.. non può, per contro, ritenersi manifestamente irrazionale, né incompatibile con il principio della ragionevole durata del processo, dovendo quest'ultimo principio essere temperato con la tutela di altri diritti costituzionalmente garantiti, ad iniziare dal diritto di difesa, il quale trova nella richiesta di applicazione della pena da parte dell'imputato una delle sue modalità di esercizio (sentenza n. 219 del 2004; ordinanze n. 91 del 2005 e n. 420 del 2004); che per quanto concerne, poi, il dedotto vulnus dell'art. 97 Cost., è costante, nella giurisprudenza di questa Corte, l'affermazione in forza della quale il principio del buon andamento si riferisce agli organi dell'amministrazione della giustizia unicamente per i profili concernenti l'ordinamento degli uffici giudiziari ed il loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo; mentre esso non riguarda l'esercizio della funzione giurisdizionale nel suo complesso ed i provvedimenti che ne costituiscono espressione (ex plurimis, sentenze n. 174 del 2005 e n. 5 del 2004; ordinanze n. 44 del 2006 e n. 94 del 2004). Omissis*".*

I reati puniti con la pena perpetua si collocano all'apice della scala di gravità prefigurata dal legislatore e la pena, in sé, è indice del disvalore massimo che l'ordinamento ha ritenuto insito negli stessi; pertanto, considerati i rilevanti riflessi che il rito abbreviato presenta sotto il profilo sanzionatorio, non sembra ravvisabile alcuna irragionevolezza nel diverso trattamento processuale per essi previsto, ritenendoli ostativi all'accesso al rito abbreviato.

La disciplina intertemporale posta dall'art. 5, secondo cui "*Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della medesima legge*", è conforme al principio di irretroattività della legge sanzionatoria più sfavorevole, nel cui ambito di operatività, secondo il diritto interno e convenzionale, ricadono anche le norme in materia di abbreviato, la cui natura "*sostanziale*" è stata da tempo riconosciuta per effetto della diretta incidenza che il rito presentano sul trattamento punitivo dell'imputato.

Nella giurisprudenza costituzionale e di legittimità è stato, infatti, ripetutamente affermato il principio secondo cui la disposizione di cui all'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., pur disciplinando aspetti processuali connessi, in caso di condanna, all'esito sanzionatorio del giudizio abbreviato, coniuga tali aspetti con una indubbia portata sostanziale, quale deve ritenersi quella relativa alla diminuzione o alla sostituzione della pena, che integra un trattamento penale di favore, sia pure con caratteristiche peculiari, perché ricollegabili alla scelta processuale di accesso al rito alternativo. Sulla base di queste considerazioni, con specifico riferimento ai reati punibili con la pena dell'ergastolo - la cui disciplina, nel tempo, ha subito modifiche per effetto di interventi della Corte costituzionale e del legislatore - è stato ritenuto che l'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., incidendo sulla severità della pena da infliggere in caso di condanna, è norma di diritto penale sostanziale e deve soggiacere al principio di legalità convenzionale di cui all'art. 7, §1, CEDU, così come interpretato dalla Corte di Strasburgo, vale a dire di irretroattività della previsione più severa (principio già contenuto nell'art. 25, comma secondo, Cost.), ma anche, e implicitamente, di retroattività o ultrattività della previsione meno severa<sup>[3]</sup>.

#### **4. Le ricadute sul piano del funzionamento del sistema giudiziario.**

Significative ricadute potrà avere, sui carichi di lavoro, l'esclusione dei reati puniti con la pena dell'ergastolo da quelli per cui è ammissibile il rito abbreviato avrà sul carico di lavoro delle Corti di Assise, di primo e di secondo grado, competenti a giudicare un maggior numero di reati (v. art. 5 c.p.p.).

---

[3] V. Sentenza della Grande Chambre della Corte europea dei diritti dell'Uomo n. 10249/03 del 17 settembre 2009 (Scoppola contro Italia); Cass. Sez. U., sentenza n. 2977 del 06/03/1992. Sez. U., Sentenza n. 34233 del 19/04/2012 Cc. (dep. 07/09/2012) Rv. 252932 - 01; Sez. U., Sentenza n. 18821 del 24/10/2013 Cc. (dep. 07/05/2014) Rv. 258649;

I dati statistici forniti dal Ministero della Giustizia, relativi al rapporto tra i procedimenti concernenti reati puniti con la pena dell'ergastolo definiti con rito ordinario e quelli definiti con rito abbreviato, riportati nella Tabella I che segue, indicano una percentuale di procedimenti definiti con rito abbreviato pari al 68% nel 2016 e al 79% nel 2017.

### **Reati con massima pena edittale pari all'ergastolo**

#### **Procedimenti definiti in corte d'assise e, con rito abbreviato, al GIP/GUP**

**Anni 2016 e 2017**

Reato	Sentenze di rito abbreviato presso le sezioni gip/gup		Definiti presso le corti d'assise	
	2016	2017	2016	2017
art. 422 cp	1	2	2	0
artt. 575 e 576 cp*	60	78	23	23
<i>di cui con 56 cp</i>	38	50		
artt. 575 e 577 comma 1 cp	144	229	69	62
<i>di cui con 56 cp</i>	70	116		
artt. 575, 576 e 577 comma 1	32	35	14	6
<i>di cui con 56 cp</i>	16	16		
Altri reati**	1	0	n.r.	n.r.

\* Inclusi quelli con aggravante 577 comma 2.

\*\*Gli altri reati considerati sono: 289 *bis* comma 3, 605 comma 4, 630 comma 3, 579 aggravato da 577 comma 1 e 439 comma 2 del cp.

I dati si riferiscono soltanto agli uffici giudiziari rispondenti alla rilevazione.

Per le sezioni GIP/GUP la copertura è pari al 75% dei procedimenti trattati per il 2016 e all'89% per il 2017; per le corti d'assise la copertura è pari all'83% dei procedimenti trattati.

Tali dati appaiono particolarmente significativi soprattutto se confrontati con i dati generali sui procedimenti definiti con rito abbreviato, come riportati nella Tabella II che segue che indicano percentuali di procedimenti definiti con rito abbreviato ben inferiori (il 17% nel 2016; il 21% nel 2017).



## Rapporto tra giudizio ordinario e abbreviato - Tribunali ordinari - Dati nazionali

Sezione Materia	Giudice	Tipo di definizione	Anno 2016	Anno 2017	Totale 2016-2017
Sezione GIP	Monocratico	Giudizio Abbreviato	11.457	9.989	21.446
Sezione GUP	Monocratico	Giudizio Abbreviato	10.820	11.420	22.240
Sezione Penale	Collegiale	Rito Ordinario	9.291	9.018	18.309
		Giudizio Abbreviato	670	550	1.220
	Monocratico	Rito Ordinario	231.151	177.385	408.536
		Giudizio Abbreviato	25.984	26.585	52.569
Sezione Assise	Collegiale specializzato	Rito Ordinario	160	141	301
		Giudizio Abbreviato	14	4	18
<b>Rito Ordinario totale</b>			<b>240.602</b>	<b>186.544</b>	<b>427.146</b>
<b>Giudizio Abbreviato totale</b>			<b>48.945</b>	<b>48.548</b>	<b>97.493</b>
<b>Rapporto Ordinario/Abbreviato</b>			<b>4,9</b>	<b>3,8</b>	<b>4,4</b>

E' stato sovente affermato che il processo penale fondato sul contraddittorio delle parti, introdotto con la riforma del 1988, avrebbe avuto possibilità di funzionare solo con un elevato ricorso ai riti alternativi da parte degli imputati. Dai dati sopra riportati sembra che tale accesso avvenga in maniera più frequente proprio con riferimento ai delitti puniti con l'ergastolo. Dunque la soluzione normativa proposta, pur comprensibile nelle sue finalità di politica criminale, si pone in controtendenza rispetto al favore per i riti alternativi che ispira l'attuale codice processuale e rischia di creare un notevole allungamento dei tempi di definizione di tali processi, con conseguenze negative anche sulla effettività del trattamento sanzionatorio.

Nè può trascurarsi il dato notorio che il rito abbreviato è sovente prescelto dai collaboratori di giustizia per la definizione dei procedimenti a loro carico. Tale scelta è certamente dettata dalla premialità del rito, cosicché l'esclusione della possibilità di accedere al rito abbreviato per coloro che collaborano con la giustizia potrebbe determinare una maggiore incertezza rispetto alla scelta collaborativa.



## 5. I procedimenti con imputazioni cumulative.

A tali considerazioni deve aggiungersi che l'aggravamento del carico del ruolo della Corti di Assise, conseguente all'obbligatorietà del rito ordinario per i reati puniti con ergastolo, non determinerà con certezza un proporzionale sgravio di attività per il giudice dell'udienza preliminare.

Un aspetto che il legislatore non ha disciplinato è quello concernente i procedimenti con imputazioni cumulative, nei quali, in una ai reati ostativi, siano contestati reati per i quali l'accesso al rito abbreviato è consentito.

La questione che in questi casi si pone è quella di stabilire se sia ammissibile un abbreviato 'parziale' e, cioè, limitato ai soli reati per i quali l'accesso al rito speciale sia consentito.

Il tema dell'abbreviato "*parziale*" è stato affrontato sia dalla giurisprudenza di legittimità sia da quella costituzionale.

L'indirizzo della giurisprudenza di legittimità consolidatosi sulla base della normativa vigente, che non prevede preclusioni oggettive, è nel senso della non ammissibilità di una richiesta di giudizio abbreviato limitata solo ad alcuni reati; e ciò sul presupposto che la mancata definizione con il rito speciale del processo, nella sua interezza, rende ingiustificato l'effetto premiale, riconnesso alla rinuncia alla fase dibattimentale per la globalità e non per singoli reati, com'è espressamente previsto dall'art. 438 c.p.p., laddove fa riferimento ad una richiesta relativa al "processo" riguardante il singolo imputato<sup>[4]</sup>.

Questo principio è sostanzialmente condiviso anche dalla giurisprudenza costituzionale nelle pronunce relative agli artt. 516 e 517 c.p.p., la cui illegittimità è stata ritenuta nella parte in cui non era consentito all'imputato richiedere il giudizio abbreviato con riferimento al fatto diverso, al reato concorrente o aggravato contestato al dibattimento.

La Corte Costituzionale, in dette pronunce, ha escluso la possibilità di un recupero del rito in rapporto all'intera platea delle imputazioni originarie, ritenendo irragionevole riconoscere la premialità rispetto ad imputazioni per le quali l'imputato ha consapevolmente lasciato spirare il termine utile per la richiesta di rito abbreviato; diversamente, con riguardo ai casi di cui agli artt. 516 e 517 c.p.p., oggetto del quesito di costituzionalità, la "*parzialità*" dell'abbreviato, determinata

---

[4] V. Cass. Sez. 6, Sentenza n. 2251 del 05/10/2010 Cc. (dep. 22/01/2011) Rv. 248792 – 01; Sez. II, 27 marzo 2008, n. 20575, Di Paola; Cass. Sez. IV, 5 luglio 2006, n. 30096, Arcari; Sez. I, 19 novembre 1999, n. 380, Favara. Lo stesso principio è stato affermato con riferimento alla richiesta di abbreviato in caso di contestazioni suppletive in dibattimento, ritenendosi inammissibile la richiesta di giudizio abbreviato proposta solo per taluna di esse e richiedendosi che deve avere riguardo a tutte le nuove, ulteriori imputazioni, poiché la funzione riparatoria dell'accesso in tale fase al rito speciale va comunque coniugata, senza poterla sostituire, con quella deflattiva propria del rito, in difetto della quale non si giustificherebbe l'effetto premiale (Sez. 5, Sentenza n. 11905 del 16/11/2015 Ud. (dep. 21/03/2016) Rv. 266479 – 01). La richiesta di rito abbreviato in relazione ad alcuni dei reati contestati è stata ritenuta ammissibile soltanto qualora l'imputato richieda, per i residui reati, l'applicazione della pena concordata, atteso che, in tal modo, non viene eluso il fine di deflazione processuale del giudizio speciale ( Sez. 6, Sentenza n. 2251 del 05/10/2010 Cc. (dep. 22/01/2011 ) Rv. 248792 – 01).

dalla limitazione dell'accesso allo stesso per i soli fatti oggetto delle nuove contestazioni, è stata ritenuta giustificata in ragione dell' "esigenza di restituire all'imputato la facoltà di accesso al rito alternativo relativamente al nuovo addebito in ordine al quale non avrebbe potuto formulare una richiesta tempestiva a causa dell'avvenuto esercizio dell'azione penale con modalità derogatorie rispetto alle ordinarie cadenze procedurali" [5].

Il principio più generale che si trae da dette pronunce è, dunque, che la deroga alla regola dell'inammissibilità dell'abbreviato "parziale", in caso di imputazioni cumulativamente formulate nei confronti della stessa persona, è doverosa in tutti i casi in cui l'imputato, per fatti ad esso non imputabili, non abbia potuto accedere al rito speciale per tutti i reati che gli sono contestati.

Il logico sviluppo di queste argomentazioni sembra, dunque, condurre alla conclusione che, laddove nell'imputazione cumulativa, in aggiunta a reati puniti con la pena dell'ergastolo, siano compresi altri reati puniti con pena temporanea, la natura ostativa del primo reato costituirebbe ragione idonea a giustificare una richiesta di rito abbreviato "parziale", limitata, cioè, ai soli reati per i quali l'accesso al rito è consentito, e ciò in special modo quando sia richiesto l'abbreviato "semplice", che, come già detto, configura un vero e proprio diritto potestativo dell'imputato.

---

[5] V. Corte Costituzionale Sent. n. 237 del 2012: "È ammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 517 cod. proc. pen., impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., nella parte in cui non prevede che l'imputato possa chiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al reato concorrente contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che non risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale (ossia, in pratica, quando si tratti di fatto emerso solo nel corso dell'istruzione dibattimentale). Non è infatti implausibile l'assunto da cui muove il rimettente secondo cui l'orientamento giurisprudenziale per il quale non sarebbe consentita la richiesta di giudizio abbreviato <<parziale>>, limitata, cioè, a una parte soltanto delle imputazioni cumulativamente formulate nei confronti della stessa persona, si riferisce all'ipotesi in cui l'azione penale per le plurime imputazioni sia esercitata nei modi ordinari, e non è automaticamente estensibile alla fattispecie oggetto del quesito di costituzionalità relativa alle contestazioni suppletive "fisiologiche", nelle quali vi è l'esigenza di restituire all'imputato la facoltà di accesso al rito alternativo relativamente al nuovo addebito in ordine al quale non avrebbe potuto formulare una richiesta tempestiva a causa dell'avvenuto esercizio dell'azione penale con modalità derogatorie rispetto alle ordinarie cadenze procedurali. Per converso, sarebbe illogico - e, comunque, non costituzionalmente necessario - che, a fronte della contestazione suppletiva di un reato concorrente, l'imputato possa recuperare, a dibattimento inoltrato, gli effetti premiali del rito alternativo anche in rapporto all'intera platea delle imputazioni originarie, rispetto alle quali ha consapevolmente lasciato spirare il termine utile per la richiesta."; Corte Costituzionale sent. n. 139 del 2015: "Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 517 cod. proc. pen., impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., in quanto non prevede che, nel caso di contestazione dibattimentale "tardiva" tanto di un reato concorrente che di una circostanza aggravante, la restituzione all'imputato della facoltà di accesso al giudizio abbreviato si estenda anche alle imputazioni diverse da quella attinta dalla nuova contestazione. Non sussiste la violazione del diritto di difesa e del principio di uguaglianza in quanto, una volta che l'imputato abbia consapevolmente lasciato spirare il termine della proposizione della richiesta, sarebbe illogico, a fronte della contestazione suppletiva di un reato concorrente, consentirgli di recuperare, a dibattimento inoltrato, gli effetti premiali del rito alternativo anche in rapporto all'intera platea delle imputazioni originarie, relativamente alle quali si è scientemente astenuto dal formulare richieste nel termine. Inoltre, qualora all'imputato fosse attribuita nell'ipotesi in esame la facoltà di accedere al giudizio abbreviato tanto in rapporto al reato oggetto della nuova contestazione quanto alle imputazioni residue, lo stesso verrebbe a trovarsi in posizione non già uguale, ma addirittura privilegiata rispetto a quella in cui si sarebbe trovato se la contestazione fosse avvenuta nei modi ordinari. Egli potrebbe, infatti, scegliere tra una richiesta di giudizio abbreviato "parziale", limitata alla sola nuova imputazione, e una richiesta globale".

D'altra parte, una diversa opzione ermeneutica sembrerebbe condurre al risultato di condizionare il diritto dell'imputato a richiedere il giudizio abbreviato alle scelte del P.M. che, sulla base di valutazioni connesse a ragioni processuali (così, ad esempio, il diverso grado di completezza delle indagini con riferimento a plurime imputazioni, ovvero la ricorrenza solo per alcune di queste delle condizioni per richiedere il giudizio immediato), può decidere, nel caso in cui il procedimento abbia ad oggetto più reati, di esercitare l'azione penale separatamente e non cumulativamente.

In assenza di una specifica disciplina che preveda in caso di imputazioni cumulative quale sia il rito applicabile ai reati non ostativi, è dunque possibile che, in via interpretativa, si possa pervenire alla soluzione di ritenere ammissibile l'abbreviato "parziale", e cioè, limitato ai soli reati per cui il rito è ammissibile.

E ciò anche in considerazione della modifica, nel passaggio in Commissione, dell'art. 1 del disegno di legge, nella parte in cui ha introdotto all'art. 438 il comma 1 *bis* c.p.p.; la sostituzione dell'originaria formulazione (*"sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo"*) con l'attuale testo (*"non è ammesso il rito abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo"*) sembra oggettivamente ispirata dall'intento di circoscrivere l'effetto preclusivo unicamente al reato e non all'intero procedimento in cui questo è contestato.

Accedendo a questa interpretazione, in caso di richiesta di rito abbreviato, sarà inevitabile lo stralcio delle imputazioni, cui conseguirà una duplicazione procedimento che sarà celebrato, per i reati ostativi, con rito ordinario dinanzi alla Corte d'Assise e, per quelli non ostativi, con rito speciale dinanzi al GUP.

Ciò potrà determinare, come già detto, un aggravio processuale per entrambi gli Uffici, con ulteriori allungamenti dei tempi di definizione dei procedimenti.

Giungendo a più generali conclusioni, la scelta di rinunciare agli effetti deflattivi del rito abbreviato in un settore della giurisdizione penale in cui risulta aver dato buoni risultati sembra non in linea con l'esigenza da più parti manifestata di ridurre i tempi di durata dei procedimenti penali e di favorire il ricorso ai riti alternativi.

In considerazione di quanto premesso, il risultato voluto dal legislatore di evitare forbici eccessivamente divaricate e trattamenti sanzionatori troppo distanti dalla pena edittale massima per l'effetto combinato della diminuzione di rito e delle circostanze attenuanti avrebbe potuto forse essere più utilmente conseguito rivedendo i criteri di determinazione della pena.

Per vero, a normativa vigente, in caso di condanna in abbreviato, la pena dell'ergastolo è sostituita con la pena di anni trenta di reclusione e l'ergastolo con isolamento diurno (applicabile, ai sensi dell'art. 72 c.p., in casi di concorso di più delitti che importano la pena dell'ergastolo o di

concorso di un reato punito con la pena dell'ergastolo con altri reati che importano pene detentive temporanee per un tempo complessivo superiore a cinque anni) è sostituito dall'ergastolo senza isolamento diurno.

A ben vedere, quindi, per la tipologia di reati che interessa, la premialità riconnessa al rito è, in sé, oggettivamente contenuta.

Il fatto è che per molti reati la pena dell'ergastolo consegue alla ricorrenza di specifiche aggravanti (così, a titolo esemplificativo, nel caso di sequestro di persona a scopo di estorsione aggravato dall'aver cagionato la morte del sequestrato o di omicidio qualora ricorrano le aggravanti di cui agli artt. 576, 577 c.p.).

In questi casi, il riconoscimento di circostanze attenuanti, con un bilanciamento anche in termini di sola equivalenza con le aggravanti, determina che la pena temporanea massima irrogabile è sensibilmente ridotta, venendo ad operare la diminuzione di rito su una pena base diversa dall'ergastolo.

Per vero, tale meccanismo di determinazione della pena opera anche nel giudizio ordinario; tuttavia, nel caso di giudizio abbreviato, sulla pena così determinata incide aggiuntivamente la diminuzione di un terzo, sicché, per un omicidio aggravato, in caso di attenuanti equivalenti alle aggravanti, la pena massima irrogabile è di 16 anni di reclusione e per chi cagiona la morte del sequestrato a scopo di estorsione di 20 anni di reclusione.

Sussiste, quindi, una divaricazione oggettivamente ampia del trattamento punitivo conseguente alla combinazione della premialità del rito e del bilanciamento delle circostanze e, al contempo, una eccessiva rigidità del sistema che finisce per inibire al giudice la possibilità di graduare la pena in relazione alla concreta gravità dei fatti. In particolare per le ipotesi di omicidio aggravato il riconoscimento di una attenuante come equivalente o soccombente rispetto alle aggravanti finisce per determinare una rigida alternativa tra una pena di 16 anni e una pena di 30 anni di reclusione e portare alla applicazione di una pena che potrebbe rivelarsi non adeguata o per difetto o per eccesso.

Per ovviare a tale inconveniente, senza rinunciare ai benefici in termini di deflazione derivanti dalla possibilità di accedere al rito alternativo, anche per i reati puniti con la pena dell'ergastolo si potrebbe intervenire sui meccanismi sanzionatori, ovvero prevedere un limite massimo di riduzione di pena per la diminuzione processuale o stabilendo una riduzione per il rito minore di quella oggi prevista.

## 6. Le ulteriori modifiche introdotte dal disegno di legge.

Sotto il profilo più squisitamente tecnico deve ancora evidenziarsi come la formulazione dell'art. 1 renda chiaro che, laddove la richiesta di rito abbreviato sia avanzata con riferimento ad un reato "ostativo", il giudice, senza operare alcuna valutazione discrezionale ed avendo riguardo alla sola qualificazione giuridica conferita al fatto, deve pronunciare ordinanza di inammissibilità della richiesta.

Problematicità nell'applicazione della norma possono emergere quando la qualificazione giuridica conferita al fatto non sia corrispondente alla descrizione della condotta, trattandosi in questi casi di stabilire quale sia il parametro di riferimento per il giudice nel decidere se ammettere e meno l'abbreviato.

Questi aspetti sono stati esaminati dalla giurisprudenza di legittimità dopo che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 179/91, ebbe a dichiarare l'illegittimità per eccesso di delega della norma che, in caso di condanna per i reati puniti con l'ergastolo, prevedeva la sostituzione della pena perpetua con la pena della reclusione di anni trenta.

Per effetto di questa pronuncia, sino alla reintroduzione, avvenuta con la L. n. 479/99, della possibilità di accesso al rito abbreviato per i reati puniti con la pena dell'ergastolo<sup>[6]</sup> la questione dei poteri del giudice dell'udienza preliminare in merito alla qualificazione giuridica del fatto è stata esaminata in isolate pronunce della Corte di Cassazione.

All'epoca fu affermato il principio secondo cui il giudice dovesse aver riguardo alla formulazione dell'imputazione, dichiarando inammissibile la richiesta qualora da questa emergesse l'astratta punibilità del fatto con la pena dell'ergastolo. Sul presupposto che, prima dell'emissione del decreto che dispone il giudizio, al giudice fosse preclusa la modifica dell'imputazione, si è poi affermato che l'eventuale diversa e meno grave qualificazione conferita al fatto nel decreto che dispone il giudizio, essendo incompatibile con l'accoglimento della richiesta di rito abbreviato, rendeva possibile, quale unico correttivo, l'applicazione, in sede dibattimentale, della diminuzione di cui all'art. 442 c.p.p.<sup>[7]</sup>.

---

[6] Sul punto va sinteticamente rammentato che il testo originario dell'art. 442, comma 2, secondo periodo, cod. proc. pen., prevedeva che nel giudizio abbreviato, in caso di condanna, «*Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta*», disposizione -questa - però dichiarata incostituzionale per eccesso di delega, con sentenza n. 176 del 1991 del Giudice delle leggi. Con la legge 16 dicembre 1999, n. 479, entrata in vigore il 2 gennaio 2000, è stata reintrodotta la possibilità per l'imputato di reati punibili con l'ergastolo di accedere al rito abbreviato.

[7] V. Cass., Sez. I, Sentenza n. 6534 del 25/05/1998: «*Ciò posto, occorre dunque chiedersi se il giudice dell'udienza preliminare, per stabilire se si trova in presenza di un reato punibile con l'ergastolo, debba fare esclusivo riferimento all'imputazione, quale formulata nella richiesta di rinvio a giudizio, o no. La risposta, ad avviso della Corte, deve essere differenziata. Infatti, qualora la punibilità, in astratto, con l'ergastolo, risulti dalla semplice lettura dell'imputazione, non appare dubbio che solo a questa possa farsi riferimento, per cui, quand'anche il pubblica ministero abbia erroneamente manifestato consenso alla richiesta di rito abbreviato (senza previa modifica dell'imputazione nel senso, che ne risultasse esclusa l'applicabilità dell'ergastolo), il giudice dell'udienza preliminare non potrà che respingere detta richiesta, nulla rilevando che egli, tuttavia, nell'emettere il decreto che dispone il giudizio, possa eventualmente (sul punto vi è contrasto di opinioni), dare al fatto una diversa e meno grave*

Il profilo della qualificazione giuridica del fatto ha ovviamente assunto centralità nel disegno di legge e ad esso sono, infatti, dedicate le ulteriori modifiche che saranno di seguito illustrate.

Sulla base di queste, che hanno positivizzato alcuni orientamenti della giurisprudenza di legittimità, si configura un sistema di scansioni procedurali per consentire l'ammissione all'abbreviato o, comunque, il recupero della diminuzione premiale nei casi in cui, per effetto della diversa qualificazione giuridica del fatto, venga meno il carattere ostativo del reato, rimanendo però irrisolte alcune questioni che saranno in prosieguo esaminate.

### **Art. 1 lett. b) del disegno di legge.**

Risulta poco chiara la *ratio* sottesa alla riscrittura, ad opera dell'art. 1, lett. b) del disegno di legge, del VI comma dell'art. 438 c.p.p., che recita: *“In caso di dichiarazione di inammissibilità o di rigetto, ai sensi, rispettivamente, dei commi 1-bis e 5, la richiesta può essere riproposta fino al termine previsto dal comma 2”*.

La finalità dell'attuale formulazione della norma, che prevede la possibilità di reiterare la richiesta di rito abbreviato condizionato rigettata nella fase introduttiva dell'udienza preliminare, è quella di fornire massima tutela al diritto dell'imputato di essere giudicato con il rito speciale nella sede naturale dell'udienza preliminare e, al contempo, di salvaguardare la finalità deflattiva ad esso sottesa.

L'ipotesi in cui la previsione trova più frequente applicazione è quella in cui, dopo il rigetto della richiesta di rito abbreviato condizionato, gli imputati rendano interrogatorio ovvero il GUP svolga, d'ufficio, attività di integrazione probatoria, determinandosi negli altri casi, per il carattere monofasico dell'udienza preliminare, un immediato passaggio dalla fase degli atti introduttivi a quella delle conclusioni.

La *ratio* della previsione fonda sulla considerazione che gli interrogatori o le attività di integrazione probatoria possono determinare rilevanti modifiche del quadro iniziale, sulla base delle quali il giudice potrebbe determinarsi ad un diverso apprezzamento della rilevanza dell'integrazione richiesta dell'imputato, in precedenza ritenuta non decisiva.

Sfugge la ragione dell'equiparazione a questa ipotesi di quella diversa in cui la richiesta di abbreviato sia stata dichiarata inammissibile per il carattere ostativo del reato in contestazione. A fronte del carattere vincolato che presenta la decisione di inammissibilità nell'ipotesi in cui l'abbreviato sia richiesto per un reato punito con la pena dell'ergastolo, appare di difficile

---

*qualificazione giuridica, giacché l'emissione del suddetto decreto (prima della quale la modificazione dell'imputazione da parte del giudice non è possibile), è, per sua stessa natura, ovviamente incompatibile con l'accoglimento della richiesta di rito abbreviato. Omissis.”*

comprensione l'utilità di riconoscere all'imputato la facoltà di reiterare la richiesta di rito abbreviato in occasione delle nuove conclusioni rassegnate dalle parti. Anche gli eventuali interrogatori e le indagini integrative sono, infatti, destinati a rimanere ininfluenti sulla decisione circa l'inammissibilità dell'abbreviato che, in assenza di una modifica dell'imputazione, continua ad essere obbligata.

Del tutto verosimilmente il testo del comma VI dell'art. 438 c.p.p, come riformulato dall'art. 1, lett. b) del disegno di legge, costituisce un'aporia derivante dal mancato coordinamento con la soppressione, nel passaggio in Commissione, del comma 5 *ter* che attribuiva espressamente all'imputato la possibilità, nei procedimenti puniti con la pena dell'ergastolo, di subordinare la richiesta di rito abbreviato *“a una diversa qualificazione giuridica dei fatti o all'individuazione di un reato diverso allo stato degli atti”*.

A fronte della possibilità di subordinare l'abbreviato alla suindicata condizione, la finalità della previsione in commento era certamente quella di riconoscere all'imputato che avesse già formulato nella fase introduttiva dell'udienza preliminare una richiesta di rito abbreviato dichiarata inammissibile la possibilità di reiterarla, sul presupposto che dagli interrogatori o dalle attività di integrazione probatoria svolte in udienza preliminare potessero essere emersi elementi rilevanti ai fini della modifica dell'imputazione, con passaggio dalla contestazione di un reato ostativo ad un reato non ostativo.

A fronte del mutato quadro di riferimento per effetto della soppressione del comma 5 *ter* dell'art. 1, al fine di evitare che la previsione risulti inutile e valorizzando il parallelismo con la diversa ipotesi di reiterazione della richiesta di rito abbreviato condizionato, sarebbe opportuna un'integrazione dell'art. 1, lett. b), con l'espressa previsione che, qualora all'udienza preliminare siano svolte attività probatorie integrative, l'imputato può reiterare la richiesta di rito abbreviato dichiarata inammissibile nella fase introduttiva, condizionandola ad una diversa qualificazione giuridica del fatto.

In tal caso, in applicazione delle regole già elaborate dalla giurisprudenza di legittimità, laddove il P.M. non ritenesse, sulla base dei poteri che gli sono riconosciuti dall'art. 423 c.p.p., di modificare l'imputazione, il giudice potrebbe sollecitarlo in tal senso, attivando i meccanismi correttivi dell'imputazione che, secondo la giurisprudenza di legittimità e quella costituzionale<sup>[8]</sup> gli sono riconosciuti nel corso dell'udienza preliminare – *“ luogo privilegiato di stabilizzazione dell'accusa”* -, dal momento della presentazione dell'atto introduttivo e prima dell'adozione dei tipici provvedimenti conclusivi della fase *ex art. 424 cod. proc. pen.*, rappresentando, con ordinanza motivata e interlocutoria, gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche del vizio d'imputazione e

---

[8] V. Sezioni Unite, sentenza n. 5307 del 20/12/2007 - dep. 01/02/2008; Corte costituzionale sentenze n. 224 del 2001 e n. 335 del 2002.

richiedendo espressamente al pubblico ministero di provvedere alle opportune precisazioni e integrazioni, secondo il paradigma contestativo dettato dall'art. 423, comma 1, cod. proc. pen..

Questa linea interpretativa appare tanto più persuasiva nel caso in cui, come quello di nuova introduzione, la natura del reato contestato rileva ai fini dell'accesso al rito alternativo, potendo un controllo del GUP in ordine alla corretta qualificazione giuridica del fatto in un momento ancora utile per la richiesta dell'imputato di ammissione all'abbreviato consentire a quest'ultimo di fruire, nella fase fisiologica dell'udienza preliminare, del rito speciale e, al contempo, giovare a salvaguardare le finalità deflattive sottese a quest'ultimo.

### **Art. 1 lett. c) del disegno di legge.**

All'art. 438 c.p.p., con l'introduzione del comma *6-ter*, è stato previsto che: *“Qualora la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile ai sensi del comma 1-bis, il giudice, se all'esito del dibattimento ritiene che per il fatto accertato sia ammissibile il giudizio abbreviato, applica la riduzione della pena ai sensi dell'articolo 442, comma 2”*.

La formulazione della norma sembra compatibile con un'interpretazione secondo cui il recupero della diminuzione al dibattimento operi automaticamente, prescindendo dalla reiterazione della richiesta di rito abbreviato in *limine litis*. Al fine di evitare incertezze interpretative sarebbe opportuno precisare meglio questo passaggio, anche in considerazione della diversa regola valevole secondo l'attuale diritto vivente, che onera l'imputato di reiterare, nella fase degli atti preliminari al dibattimento, la richiesta di rito abbreviato condizionato rigettata all'udienza preliminare o a seguito della notifica del decreto di giudizio immediato.

Inoltre, sempre allo scopo di prevenire incertezze interpretative, sarebbe opportuno precisare che la stessa regola trova applicazione anche quando il GIP abbia dichiarato inammissibile la richiesta di rito abbreviato formulata a seguito della notifica del decreto di giudizio immediato ai sensi dell'art. 458 c.p.p..

### **Art. 2 del disegno di legge.**

Con l'introduzione all'art. 441 *bis* c.p.p. del comma 1 *bis* è stata disciplinata l'ipotesi in cui, all'esito di attività di integrazione probatoria, disposte dal giudice in accoglimento della richiesta di rito abbreviato condizionato o d'ufficio ai sensi dell'art. 441, V co. c.p.p., il P.M. proceda alla contestazione di un reato punito con la pena dell'ergastolo, modificando l'originaria imputazione non ostativa.



In coerenza con l'inammissibilità dell'abbreviato per i reati puniti con l'ergastolo, al comma 1 *bis* dell'articolo 441-*bis*, di nuova introduzione, è stato previsto che *“Se, a seguito delle contestazioni, si procede per delitti puniti con la pena dell'ergastolo, il giudice revoca, anche d'ufficio, l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato e fissa l'udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione”*.

La norma sembra da interpretarsi nel senso che, a seguito della revoca dell'ordinanza di ammissione del rito abbreviato, se questa è stata emessa nel corso dell'udienza preliminare, il giudice dispone la prosecuzione dell'udienza preliminare, nel caso diverso in cui l'abbreviato sia stato ammesso a seguito del decreto di giudizio immediato, il giudice deve fissare l'udienza preliminare.

L'art. 441 *bis*, co. 1 *bis* c.p.p., come modificato dall'art. 2 del disegno di legge, estende a questa ipotesi l'applicazione dell'attuale comma IV del medesimo articolo.

L'art. 441 *bis*, IV co. c.p.p., innanzitutto regola il regime di utilizzabilità degli atti di integrazione probatoria compiuti nel corso del giudizio abbreviato, ai sensi degli artt. 438, V co. e 441, V co. c.p.p., prevedendo che questi hanno la stessa efficacia degli atti di integrazione probatoria assunti dal giudice all'udienza preliminare ai sensi dell'art. 422 c.p.p.; inoltre, contiene la disciplina applicabile per il computo dei termini di fase della custodia cautelare cui siano eventualmente sottoposti gli imputati, rinviando espressamente all'art. 303, II co., c.p.p., a mente del quale: *“Nel caso in cui, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione o per altra causa, il procedimento regredisca a una fase o a un grado di giudizio diversi ovvero sia rinviato ad altro giudice, dalla data del provvedimento che dispone il regresso o il rinvio ovvero dalla sopravvenuta esecuzione della custodia cautelare decorrono di nuovo i termini previsti dal comma 1 relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento”*.

La revoca dell'ordinanza di ammissione del giudizio abbreviato determina, infatti, una regressione del procedimento alla fase dell'udienza preliminare, compresa nel primigenio scaglione di cui al comma 1, lett. a), dell'art. 303 c.p.p. che – per quel che qui rileva - ne ricollega il momento finale all'emissione del provvedimento che *“dispone”* il giudizio.

Per effetto del rinvio all'art. 303, II co., c.p.p., con la revoca dell'ordinanza ammissiva del giudizio abbreviato, ha dunque inizio la decorrenza, *ex novo*, del termine di custodia cautelare previsto per la fase delle indagini preliminari, pur con l'obbligo di tener conto della custodia già sofferta nella medesima fase ai fini del computo del termine massimo di cui all'art. 304, VI co., c.p.p., secondo quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 299/2005<sup>[9]</sup>.

---

[9] Con detta sentenza, pubblicata sulla Gazz. Uff. 27 luglio 2005, n. 30 - Prima serie speciale, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 303, II co. c.p.p., nella parte in cui non consente di computare ai fini dei termini

**Art. 4 del disegno di legge.**

Con l'introduzione all'art. 429 del codice di procedura penale del comma 2-bis è stato, infine, previsto che *“Se si procede per delitto punito con la pena dell'ergastolo e il giudice dà al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, tale da rendere ammissibile il giudizio abbreviato, il decreto che dispone il giudizio contiene anche l'avviso che l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato entro quindici giorni dalla lettura del provvedimento o dalla sua notificazione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 458”*.

In sostanza, il legislatore, aderendo al principio secondo cui è preclusa al GUP una modifica dell'imputazione in un momento antecedente rispetto a quello conclusivo dell'udienza preliminare, ha previsto che alla diversa qualificazione conferita al fatto nel decreto che dispone il giudizio consegua la rimessione in termini dell'imputato per richiedere il rito abbreviato, secondo le formalità previste in caso di emissione del decreto di giudizio immediato.

Tanto premesso, il Consiglio

delibera

di approvare il presente parere e di trasmetterlo al Ministro della Giustizia.»